

TENDALINO

SE SPORGE E SE NON RIPORTATO SULLA CARTA DI CIRCOLAZIONE E' IN VIOLAZIONE DI LEGGE

di Pier Luigi Ciolli

Riguardo al contravvenzionamento del tendalino esterno all'autocaravan confermiamo che gli agenti sanzionano se non è riportato sulla Carta di Circolazione in quanto esterno alla sagoma del veicolo. Si ricorda che il limite delle dimensioni laterali di un veicolo è la carrozzeria e non gli specchietti retrovisori. Molti camperisti non sono a conoscenza di quanto sopra detto e chi lo installa o chi vende un'autocaravan con tendalino non di serie lo deve far presente, evitando al camperista inaspettate contravvenzioni e micidiali perdite di tempo. Un TENDALINO (fissato alla fiancata o sul tetto e ce ne sono di diversi tipi, ingombri e pesi come si osserva nei furgoni utilizzati per i mercati ambulanti) non ci risulta che sia definito un "ACCESSORIO MOBILE tipo un portapacchi, un portasci o un tendalino" dalle Autorità competenti. Per quanto sopra, similamente al portabiciclette, possiamo aspirare ad una regolamentazione con l'emaneazione di una circolare del seguente tenore:

"La presente circolare è emanata al fine di fornire alcuni chiarimenti su taluni aspetti relativi alle strutture applicate sopra o di lato sulle autocaravan. Le strutture definite TENDALINI, ancorché non omologabili, sono accessori leggeri ed amovibili se non modificano in modo significativo la massa a vuoto del veicolo. Per quanto sopra, possono le strutture esterne definite TENDALINI possono essere applicate sugli autoveicoli senza incorrere nella violazione dell'articolo 78 del Codice della Strada in quanto non è necessario procedere alla loro annotazione sulla carta di circolazione del veicolo. Ricade sulla responsabilità del conducente del veicolo l'obbligo della corretta installazione di detta struttura, in particolare per quanto concerne la stabilità dei punti d'ancoraggio. In ogni caso, la superficie esterna del TENDALINO non deve presentare parti orientate verso l'esterno suscettibili di agganciare pedoni, ciclisti o motociclisti.



Si ricorda che è di tutta evidenza che la garanzia di una stabilità e corretta installazione di un TENDALINO non può che essere assicurata in sede di omologazione direttamente dal Costruttore dell'autocaravan ed è pertanto consentita l'installazione, fin dall'origine da parte del costruttore in sede di omologazione, di TENDALINO inamovibile e facente parte integrante della carrozzeria del veicolo."

Premesso che l'autocaravan vede una limitata differenza tra tara e peso complessivo (critica se si prendono in esame detti valori per i singoli assi) e viste le responsabilità che sono poste dalla circolare a carico del conducente, l'Associazione Nazionale COORDINAMENTO CAMPERISTI (21, Via San Niccolò - 50125 Firenze) consiglia di farsi omologare il TENDALINO installato successivamente all'omologazione del veicolo, facendolo annotare sulla Carta di Circolazione. E' bene ricordare gli articoli 61, 78, 175 del Codice della Strada perché ogni accessorio che sporge oltre la sagoma del veicolo deve essere annotato sulla Carta di Circolazione, fino a prova contraria. Per quanto detto, è necessario che il TENDALINO sia corredato dal Certificato d'Origine, (anche se redatto in lingua diversa dall'italiano), riportare il timbro della ditta costruttrice, la firma in

originale, possibilmente firma depositata, la descrizione dell'articolo, le misure, il peso, il tipo di costruzione, ecc... All'atto della prescritta visita e prova di aggiornamento deve essere esibito sia detto Certificato d'origine che la dichiarazione a firma autenticata del titolare dell'officina che ha effettuato il montaggio, attestandone la corretta esecuzione dei lavori.

Solo in seguito al superamento di tale visita e prova sulla carta di circolazione poteva essere apposta la dicitura: Carrozzeria dotata di una veranda laterale estraibile mod Nuova tara kg..... Dobbiamo ricordare che al fattore "circolazione stradale" è collegato il fattore della RCA e, per non aver sorprese, qualora lo sgancio del tendalino (non annotato sulla Carta di Circolazione) provochi danni da risarcire, è opportuno chiarire e dettagliare sul contratto assicurativo la presenza di detta struttura ed i relativi massimali a copertura in caso di sgancio. Ultimo aspetto: quello penale. Se nel tendalino ci sbatte e/o urta una persona che poi, cadendo, decede, l'autorità che sequestra l'autocaravan come la penserà? Lo riterrà un accessorio "mobile" dentro la sagoma? OVVIAMENTE, ognuno è libero di disquisire ma dobbiamo ancora leggere di Associazioni che mettono a disposizione gli Studi Legali per preparare i ricorsi e fondi per sostenere chi crede alle loro interpretazioni.